



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
 Direzione Generale del Personale e della Formazione  
 Ufficio II - Trattamento Economico Accessorio  
 Polizia Penitenziaria

Prot. n. \_\_\_\_\_

Roma, 11/11/2003



GDAP-0456273-2003

PU-GDAP-2000-24/11/2003-0456273-2003

ALLEGATO UNO

Al Provveditorato Regionale della  
 Amministrazione Penitenziaria di  
 20123 MILANO

e, p.c.

All' O.S. U.I.L.- Penitenziari  
 Viale Emilio Lepido, 46  
 00175 ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali  
 S E D E

Alla Direzione della  
 Casa di Reclusione di  
 20141 MILANO OPERA

Oggetto: Indennità per servizi esterni - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.

L'Organizzazione Sindacale U.I.L. P.A., con la nota n. 1132 del 4 novembre 2003 (allegata in copia), sollecita interventi risolutivi circa quanto rappresentato dal Coordinamento provinciale Milano con le note n. 53/03 e 54/03, datate 11 ottobre 2003, con le quali richiedeva l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale in servizio presso l'ufficio "comando" degli istituti penitenziari e per quello impiegato in qualità di autista.

Al riguardo, si forniscono, di seguito, le opportune precisazioni per gli eventuali adempimenti che codesto Provveditorato vorrà adottare in ambito circoscrizionale.

Con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, l'Ufficio ha ricondotto la normativa di cui all'articolo. 9, D.P.R. 395/95, e all'articolo 11, D.P.R. 254/99 ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, al § 3 punto



# Ministero della Giustizia

3.3. ricorrendone le inderogabili condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell'indennità per servizi esterni.

Con l'occasione, si rammenta che con decorrenza 1° settembre 2002, in applicazione dell'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, la suddetta indennità è corrisposta al personale che sia impiegato, nell'arco del turno ordinario di servizio giornaliero, per almeno tre ore continuative nella copertura di uno dei posti di servizio previsti nella lettera circolare sopra citata.

Da ciò ne consegue che al personale che, nell'ambito del turno ordinario di servizio giornaliero, viene impiegato per periodi inferiori alle tre ore nei servizi e/o nelle attività che danno titolo all'indennità per servizi esterni (ad esempio: durante le operazioni di perquisizione mattinatale, per i cambi da rendersi nell'ora dei pasti, per la consegna della corrispondenza, ovvero per le altre esigenze), tale indennità non compete.

Per quanto attiene al personale impiegato come addetto all'ufficio comando, si ritiene che non ricorrono le inderogabili condizioni previste dall'articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 (personale impiegato presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui **siano presenti detenuti o internati**).

Infatti, che occasionalmente possano, presso l'ufficio comando, essere presenti detenuti (pulizia dei locali) non appare circostanza sufficiente a concretizzare il presupposto per l'applicazione della citata disposizione, atteso che la ratio sottesa alla erogazione della indennità in questione risiede proprio nella esigenza di meglio retribuire chi si trova a contatto continuo con detenuti o internati ed è quindi soggetto ad un particolare stress operativo a causa delle innumerevoli problematiche connesse a tale situazione.

Infine, si comunica che, in linea generale, il servizio svolto dal personale impiegato in qualità di "autista", al quale può essere ricondotta la previsione di cui all'art. 11 del D.P.R. 254/1999, rientra tra i destinatari dell'indennità per servizi esterni quando tale personale è impiegato, nell'arco del turno ordinario di servizio giornaliero, per almeno tre ore continuative, nell'ambito del servizio delle traduzioni e piantonamenti, in quello delle pattuglie automontate che svolgono l'attività di sorveglianza alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione ovvero quando esercita anche l'attività di tutela e/o scorta (inderogabile condizione richiesta dalla norma), svolta in virtù di un formale dispositivo emesso dalla competente autorità.

Invece, il servizio di "autista", svolto in occasione di accompagnamento di Autorità, funzionari dell'Amministrazione, ovvero altre personalità, non destinatarie di misure di protezione e/o tutela o per il disbrigo di altre incombenze (ad esempio il prelievo della corrispondenza, ecc) non rientra tra quelli previsti per la corresponsione dell'indennità per servizi esterni in quanto non ricorrono le condizioni previste dalla norma.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA

UILPA Penitenziari   
www.polpenuil.it



Coord. Nazionale  
Penitenziari

Ministero Italiano Giurisdizione - Pubblica Amministrazione  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. 1132

All. 05

dr. Ursillo 5/11  
dr. Gaspero  
4-11-03

11/04/2003

Dipartimento Amministrazione  
Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale  
e della Formazione

Provveditorato Regionale  
Dipartimento Amministrazione  
Penitenziaria  
MILANO

Direzione Casa Reclusione  
MILANO OPERA



e p.c.

**OGGETTO: retribuzione indennità art.9 DPR 254/99 -**

In data 11/10/2003 il coordinamento UIL presso la casa reclusione di Milano Opera (allegato n.1 e 2) ha chiesto al Direttore dell'istituto la retribuzione dell'indennità indicata in oggetto a favore del personale che presta servizio in qualità di autista Direttore e per coloro che prestano servizio presso l'ufficio comando.


Il Direttore dell'istituto con nota n.1081 del 18/10/2003 (allegato n.3) ha risposto che, per quanto riguarda la mancata retribuzione dell'indennità, si attiene alle disposizioni contenute nella lettera circolare n.26424/1.1 del 13/9/1999.

La questione già in passato è stata oggetto di quesito da parte di questo coordinamento (allegato n.4) cui codesto ufficio ha risposto (allegato n.5) riportando ciò che indica la circolare citata, sottintendendo, questa almeno è la nostra interpretazione, il diritto all'indennità da parte del personale indicato.

Premesso quanto sopra, a quanto pare, la questione merita un'ulteriore intervento e uno specifico chiarimento da parte di codesto ufficio.

In sostanza si chiede di voler comunicare chiaramente (SI o NO) se il personale impiegato quale autista del Direttore espleta "attività di tutela e/o scorta, compreso l'autista, quando l'attività sia svolta in virtù di un formale dispositivo emesso dalla competente autorità" e se il personale che espleta servizio presso l'ufficio comando, in ambiente all'interno dei padiglioni detenuti e a contatto con i detenuti per lo svolgimento dei compiti demandati dalle normative vigenti (secondo noi assimilabili all'ufficio matricola), espleta servizio "presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detenuti" e quindi abbiano diritto a percepire la predetta indennità.

In attesa di cortese urgente riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.



GDAP-0429939-2003

PE-GDAP-2000-05/11/2003-0429939-2003

Il Segretario Nazionale